



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'VICO-DE VIVO'

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "Vico - De Vivo" - SAIS07100N - C.F. 93030190651 - AUT. SA5X2

SATD07101X	Sede di Agropoli: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali Costruzioni, Ambiente e Territorio Articolazione Geotecnico
SATD071519	Sede di Agropoli, corso serale: Sistemi Informativi Aziendali
SATH07101N	Sede di Agropoli: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica op. Conduzione del mezzo navale
SATH07102P	Sede di Castellabate: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica op. Conduzione del mezzo navale / Istituto Tecnico - Chimica Materiali e Biotecnologie op. Chimica dei materiali
SARIO71019	Sede di Agropoli: Istituto Professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica - App.ti, Impianti e Servizi Tecnici Ind. Il e Civili
SATH071502	Sede di Castellabate - corso serale di II livello: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica op. Conduzione del mezzo navale
SARIO7150N	Sede di Castellabate - corso serale di II livello: Istituto Professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica

Sito web: www.iisvicodevivo.edu.it

E-mail: sais07100n@istruzione.it

sais07100n@pec.istruzione.it

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. VICO - DE VIVO"-AGROPOLI
Prot. 0001124 del 08/02/2024
VII (Uscita)

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL PERSONALE SCOLASTICO BENEFICIARIO
DEI PERMESSI RELATIVI ALLA LEGGE 104/92
SEDE

SITO WEB

OGGETTO: UTILIZZO DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/92 – INFORMATIVA E INDICAZIONE OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO BIENNALE D.Lgs N. 151/2001 ART. 42, COMMA 5.

Vista nota MEF -Sistema delle Ragionerie – Ragionerie Territoriali dello Stato , riguardante i “Provvedimenti concessivi del congedo biennale retribuito per l’assistenza ai portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001 “. Indicazioni operative;
Preso atto delle “ Osservazioni del controllo preventivo di regolarità“ trasmesse dalla RTS Territoriale della esame della documentazione per la fruizione del congedo biennale per l’assistenza ai familiari in situazione di gravità;

si forniscono le seguenti direttive :

**Congedo straordinario di 2 anni
(art.42 D.Lgs. n. 151/2001)**

E’ possibile richiedere dei congedi dal lavoro della durata massima di due anni, nell’arco della vita lavorativa, per assistere il disabile, come prevede l’art. 42 del DLgs 151/01, usufruibili anche in maniera frazionata. Fra un periodo e l’altro è necessaria l’effettiva ripresa di servizio.

Beneficiari :

La platea dei beneficiari, definita ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 119/11, prevede il seguente ordine di priorità:

1. il coniuge convivente con il portatore di handicap grave;
2. il padre o la madre, anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio), in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre;
4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli e delle sorelle.

Ricordiamo che in base alla legge:

- sono parenti di primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati;
- sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);

- sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
- sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero, patrigno e matrigna, con figliastri;
- sono affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle);
- sono affini di terzo grado: moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.

L'effettiva convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

Il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del dipendente che presta assistenza.

Durata e modalità di fruizione

Due anni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che i periodi di congedo richiesti "rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 53/2000, di due anni di permesso, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari".

Durante il predetto congedo i beneficiari non potranno svolgere alcun tipo di attività lavorativa, e dovranno, al rientro in servizio, produrre idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale circostanza.

Il congedo, come già i permessi di cui all'art. 33 c. 3, della legge 104/1992 non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona (referente unico). Nel caso, invece, di assistenza a figli con handicap grave, i genitori, anche adottivi, hanno entrambi i predetti diritti, da usufruire alternativamente; negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire del prolungamento del congedo parentale.

Trattamento economico

Per il periodo spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza nella misura e con gli effetti previsti dalla normativa vigente, ma non produce effetti per la maturazione delle ferie, del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità e della progressione di carriera (circolare INPS n. 6 del 16/01/2014).

I soggetti che usufruiscono del congedo straordinario per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto alla fruizione di giornate di permesso, non retribuite e non coperte da contribuzione figurativa, numero pari al numero di giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo.

Documentazione da presentare all'Istituzione Scolastica:

1. Verbale della Commissione medica ASL/INPS – Sentenze TRIBUNALE dal quale si evinca il riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92;
2. Documento di riconoscimento e C.F. del richiedente e del familiare;
3. Documentazione o autocertificazione di altri familiari conviventi o meno con il familiare da assistere atte a dimostrare la non possibilità degli stessi di occuparsi del familiare.
4. Dichiarazione comprovante la residenza per la sussistenza del requisito della convivenza /coabitazione;
5. Eventuale certificazione di " Dimora temporanea" (rilasciata dal Comune in causa) presso la residenza o del richiedente o della persona da assistere ;

6. Certificazione medica dalla quale risulti la necessità di presenza del soggetto che presta assistenza rilasciato dalla struttura, nel caso in cui il familiare sia ricoverato a tempo pieno presso ospedali o simili, pubblici e privati, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (Circolare INPS n. 32 del 06/03/2012);
7. Richiesta mediante Argo assenze (Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa") allegando :
 - la Domanda amministrativa completa dei dati anagrafici del richiedente e del soggetto portatore di handicap grave, nonché del periodo di congedo straordinario dal quale si intende fruire ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 151/2001, indicando i giorni di congedo già fruiti anche se il numero è pari a zero e **Utilizzando esclusivamente il modello** dell'Ufficio Scolastico Provinciale contenente le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
 - Tutta la documentazione di cui al punto 1 -2 -3 -4-5.

Per tutto quanto sopra si chiede la correttezza della presentazione della documentazione a corredo della richiesta onde evitare le criticità relative alla mancanza di presupposti essenziali per la concessione del beneficio e sia per il superamento del controllo di regolarità amministrativa e contabile sui relativi provvedimenti da parte del MEF Sistema delle Ragionerie di Stato – RTS.

Si allega : Modello Ufficio Scol. Prov.le da compilare formato word ;

Informativa n. 04 RTS – Congedo biennale D.Lgs n. 151/2001 art. 42.

Normative di riferimento: DLgs n. 151/2001 art.42 ;Circolare Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 13 del 06/12/2010; Circolare INPS n. 90 del 23.05.2007 e s.m. ed integrazioni su ulteriori chiarimenti in merito ai permessi di cui alla legge 104/92 art.33; CCNL del 4.08.1995, Art. 21 e il CCNL del 24.7.2003, Art. 15 comma 6; D.Lgs n. 105/2022 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (G.U. n. 176 del 29/07/2022); Messaggio INPS n. 3096 del 05/08/2022 – Attuazione della direttiva UE n. 1158/2019 “Prime indicazioni in materia di permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Teresa Pane

Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.lgs n. 39 del 199